Posizione n. 0101281-22

N. 43.513 di repertorio

N. 23.013 di raccolta

ATTO INTEGRATIVO DI VERBALE DI ASSEMBLEA

(Esente da bollo ai sensi del Dlgs 460/97)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di aprile (4 aprile 2022).

In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10.

Avanti a me, **GIUSEPPE GALLIZIA,**Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

- MAZZI ANTONIO, nato a Verona il 30 novembre 1929, domiciliato per la carica a Milano, Viale Giuseppe Marotta n. 18/20, cittadino italiano, codice fiscale MZZ NTN 29S30 L781Q;

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della **"FONDAZIONE EXODUS ONLUS"** con sede in Milano, Viale Giuseppe Marotta n. 18/20, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 97181590155, partita iva 12066380150, iscritta al REA al n. MI - 2594160, iscritta nel registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano al n. 29, munito degli occorrenti poteri in forza della delega ricevuta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 novembre 2021 di cui al verbale in pari data N. 42783/22550 di mio repertorio, atto registrato a Lodi in data 10 dicembre 2021 al n. 9899 serie 1T.

Nella funzione di cui sopra, con il presente atto procede alla modificazione dello statuto, secondo il testo che qui si allega sotto la lettera "A", confermando che dette modificazioni non contrastano con il contenuto essenziale della suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione integrando unicamente chiarimenti di ordine giuridico - lessicale.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva.

Scritto da me e persone di mia fiducia su un foglio per due facciate fin qui e sottoscritto alle ore 15,50.

F.to don ANTONIO MAZZI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

REGISTRATO A

LODI

II 08 aprile 2022

al n. 2693 serie 1T

Euro 200.00

Allega To "A" al xep 43513/23013

STATUTO "FONDAZIONE EXODUS ONLUS"

Fondazione di partecipazione

Art. 1 - Denominazione

È costituita ai sensi del codice civile una fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Exodus Onlus" (in seguito "Fondazione").

È fatto obbligo alla Fondazione, fintanto che permane la qualifica Onlus, l'utilizzo, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrati va di utilità sociale" o dell'acronimo "onlus".

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha durata illimitata e ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione delibera le sedi, in Italia e all'estero, nelle quali saranno svolte le attività oggetto della Fondazione, determinando con propria deliberazione i poteri di ogni responsabile di sede.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - Principi ispiratori

La Fondazione è stata promossa dalla "Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli Istituto Don Calabria" di Verona, per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 4) del presente statuto, in quanto esse nella sostanza e nella forma risultano coerenti allo spirito e alla storia della Congregazione medesima. Don Antonio Mazzi è stato il fondatore del Movimento Exodus, confluito negli aspetti, carismatici, metodologici e organizzativi nella Fondazione Exodus Onlus.

La Fondazione è laica e riconosce nell'Opera don Calabria le sue origini e le sue radici. La Congregazione riconosce alla Fondazione la funzione di garante dello spirito dell'Opera Don Calabria per lo svolgimento delle attività della Fondazione e degli altri enti che ad essa fanno riferimento.

Per quello che riguarda i principi ispiratori dell'Opera si fa riferimento alle Costituzioni della Congregazione ed in particolare all'articolo 1) dove si richiama la missione speciale dell'Opera ispirata ad alcuni specifici passi evangelici quali l'abbandono alla provvidenza, la fiducia in Dio, la sobrietà, la gratuità, all'articolo 16) dove si invita a non riporre esclusiva la fiducia nelle strutture umane, all'articolo 27) che indica la scelta preferenziale per i poveri ed infine all'articolo 29) che prefigura il campo di azione all'interno delle diverse comunità locali e con la collaborazione con i laici.

Art. 4 - Finalità

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusive finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione, beneficenza, formazione. Tutte le attività della Fondazione sono caratterizzate da un approccio di tipo educativo, partono dal pieno riconoscimento dell'unicità dell'essere umano, dal rispetto della sua vita e sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse positive in esso presenti.

La Fondazione ha lo scopo di far riscoprire ad ogni essere umano la capacità di amare e di essere amato, di aiutare la persona a svilupparsi, ad essere se stessa, ad avere condizioni di autonomia fisica, psichica, spirituale, economica e sociale.

La Fondazione si identifica, tutela e valorizza il Metodo Educativo Exodus, espressione del carisma fondato sui principi di centralità dell'approccio educativo in ogni ambito di attività, ricerca e formazione personale, appartenenza alla comunità, rispetto della persona, utilizzo dei mezzi poveri, itineranza, ecologia, prevenzione e comunicazione.

SIM TO

Il Metodo è tradotto in un regolamento interno, approvato dal Tavolo, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi membri.

Scopo della Fondazione è altresì la diffusione ed il miglioramento continuo del Metodo.

Art. 5 - Oggetto sociale

La Fondazione realizza:

- attività di comunicazione sociale, di formazione, di promozione di programmi con adolescenti e giovani, prevenzione e cura delle tossicodipendenze, delle vittime di violenza e delle forme di grave disagio sulla base di un approccio di tipo educativo;
- progetti di contrasto alla povertà educativa e al disagio sociale e scolastico di adolescenti e famiglie.

La Fondazione svolge, pertanto, in via prevalente una o più delle seguenti attività:

- 1. interventi e servizi sociali come individuati all'art. 1, commi 1 e 2, L. 328/2000, e ss. mm. per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- 2. interventi e prestazioni di cui alla L. 112/16, quali la predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;
- 3. prestazioni socio-sanitarie, con particolare riferimento agli interventi nelle aree delle dipendenze, siano essi presso strutture residenziali, semiresidenziali o di assistenza non residenziale:
- 4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2003 e ss. mm., nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa a favore degli utenti delle proprie attività, sia nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali, sia attraverso collaborazioni con istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado;
- 6. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, operando in collaborazione con le scuole al fine di migliorare l'offerta formativa ed i processi educativi;
- 9. alloggio sociale ed attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, rivolte agli utenti dei servizi terapeutici posti in essere dalla Fondazione e dai Partecipanti;
- 11. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.
- 12. Le attività svolte nei settori dell'istruzione e della formazione sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ed componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
- È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. La Fondazione può tuttavia esercitare attività direttamente connesse a quelle istituzionali, nonché attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui all'art. 10 comma 5 del d.lgs. 460/1997.

La Fondazione può esercitare inoltre attività di raccolta fondi in via occasionale, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La Fondazione può svolgere, sempre nel rispetto dei limiti di cui di legge, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

La Fondazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili o, comunque, opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili in pubblici registri;
- stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi e segni distintivi di sua proprietà o possesso, come meglio identificati nel regolamento interno;
- promuovere o concorrere alla costituzione di altri enti, sempre in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali.

Per il raggiungimento dello scopo la Fondazione collabora nelle forme più opportune con enti pubblici e/o privati, anche internazionali, accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo indisponibile pari a euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) liquido ed esigibile;
- dalle somme conferite a titolo di liberalità espressamente destinate ad incrementare il patrimonio e dalle singole e successive erogazioni;
- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di società, enti pubblici, enti privati o persone fisiche, sempre che detti beni, elargizioni e contributi, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Tavolo disporrà di destinare ad incrementare il patrimonio.

La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art, 7 - Entrate

La Fondazione provvede allo svolgimento delle sue attività con le seguenti entrate:

- rendite e, in generale, redditi del patrimonio di cui al precedente art. 6;
- donazioni, lasciti testamentari, contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
 - · contributi dei Partecipanti;
 - contributi di enti pubblici, anche per attività in regime di convenzionamento;
 - contributi di istituzioni ed entità nazionali e sovranazionali;
- ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio;
 - entrate derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 5, anche di natura commerciale;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Art. 8 - I Partecipanti

Possono aderire alla Fondazione tutti i soggetti enti giuridici ammessi dal Tavolo come

SA MOUL C

Partecipanti della Fondazione.

Possono acquisire la qualifica di Partecipante i soggetti enti giuridici che possiedono le seguenti caratteristiche:

- essere Ente del Terzo Settore iscritto al Registro di cui al d.lgs. 117/17 o, comunque, ente senza scopo di lucro,
- sottoscrivere il presente statuto ed il regolamento interno, impegnandosi a rispettarne i contenuti;
 - presentare richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante, cui sono allegati:
- il verbale di approvazione dell'adesione in qualità di Partecipante della Fondazione da parte dell'organo di amministrazione;
 - · lo statuto vigente;
- l'indicazione dell'Opera o delle Opere conformi alle disposizioni di cui al successivo art. 10 e del regolamento interno.

La decisione del Tavolo sull'ammissione di un soggetto giuridico alla Fondazione è inappellabile.

Art. 9 - Diritti e Doveri dei Partecipanti

I Partecipanti hanno il diritto di

- essere informati e prendere parte a tutte le attività ed iniziative della Fondazione;
- di recedere in qualsiasi momento dalla qualità di Partecipante. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Il recesso può avvenire in assenza di preavviso solo in caso di modifica del presente statuto.

I Partecipanti hanno l'obbligo di:

- impegnarsi per la realizzazione degli scopi della Fondazione;
- rispettare e far rispettare lo statuto ed il regolamento interno della Fondazione;
- versare gli eventuali contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- non operare in conflitto o in sovrapposizione con le attività di Fondazione.

Art. 10 - Le Opere

Le Opere sono attività coordinate, aventi obiettivi educativi comuni e coerenti con il Metodo educativo Exodus, aventi durata pluriennale, condotte in forma stabile da operatori, collaboratori, soci e volontari di Exodus o dai Partecipanti e possono concretizzarsi in progetti educativi o nello svolgimento di attività trasversali o complementari dei vari progetti educativi del mondo Exodus.

Le Opere sono individuate dal Tavolo, sulla base di criteri definiti con regolamento interno; contestualmente all'individuazione di un'Opera, il Tavolo provvede ad individuare, su indicazione dell'Opera stessa fra le persone che la conducono, un Referente, che andrà a comporre il Collegio dei Partecipanti.

L'individuazione di un'Opera da parte del Tavolo può avvenire:

- su richiesta di un Partecipante di Fondazione titolare dell'Opera;
- su iniziativa dello stesso Tavolo.

Ciascun Partecipante esprime almeno un'Opera.

Art. 11 - Organi

Gli Organi della Fondazione sono:

- Assemblea;
- Collegio dei Partecipanti;
- Tavolo;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;

- Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel Collegio dei Partecipanti, nel Tavolo e nel Consiglio di Amministrazione le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici nei limiti in cui ciò è consentito dalle norme di legge.

Art. 12 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo che esprime il massimo livello di coinvolgimento di tutte le donne, gli uomini e gli enti che condividono il Metodo Educativo Exodus e le finalità della Fondazione.

L'Assemblea è composta da appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:

- lavoratori dipendenti e collaboratori della Fondazione o dei Partecipanti;
- volontari di Fondazione o dei Partecipanti iscritti negli appositi registri;
- soci persone fisiche dei Partecipanti;
- sostenitori della Fondazione, persone fisiche o enti, in regola con il versamento di quote annuali stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- persone invitate a partecipare dal Tavolo, quali personalità influenti, rappresentanti degli utenti e/o dei loro famigliari.

Sono invitati all'Assemblea i membri del Collegio dei Partecipanti e del Tavolo.

L'Assemblea si riunisce indicativamente una volta all'anno, su convocazione del Tavolo, con preavviso di almeno 45 giorni, a mezzo di avviso portato a conoscenza degli interessati con le modalità ritenute più opportune dal Tavolo stesso.

L'Assemblea è chiamata ad esprimere pareri non vincolanti su qualsiasi argomento il Tavolo voglia sottoporle.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun componente esprime un voto; non sono ammesse deleghe.

Delle adunanze dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario individuato, di volta in volta, dall'Assemblea, su proposta del Presidente. I relativi verbali verranno trascritti in apposito libro.

Art. 13 – Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è il cuore ed il custode dell'attività educativa di Exodus. Il Collegio dei Partecipanti è composto dai Referenti delle Opere di Exodus, come individuati nell'art. 10.

Alla prima riunione, il Collegio nomina, tra i propri membri, un Coordinatore, che resterà in carica per due anni; alla scadenza del primo mandato, per tutti i mandati successivi, il Coordinatore sarà nominato per un periodo di quattro anni. Il Coordinatore non potrà essere nominato per più di due mandati consecutivi.

In caso per qualsiasi ragione il Coordinatore dovesse cessare dalla carica anticipatamente, il Collegio provvede a nominare un sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Collegio dei Partecipanti si riunisce mediamente con cadenza trimestrale e, comunque, secondo necessità; è convocato dal Coordinatore. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, dovrà essere inviato ai Partecipanti almeno 5 giorni prima della riunione, al recapito fornito dal Referente all'atto della sua nomina, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Per deliberare la nomina dei membri del Tavolo di propria competenza, il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Il Collegio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni membro ha

diritto ad un voto e può farsi rappresentare conferendo delega, come definito nel regolamento interno.

Delle riunioni del Collegio dei Partecipanti è redatto verbale, sottoscritto dal Coordinatore e da un segretario, nominato di volta in volta dal Collegio, da riportare in apposito libro.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio dei Partecipanti si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante.

Il Collegio dei Partecipanti:

- nomina da due a quattro membri del Tavolo, con le modalità previste dall'all'art. 14;
- esprime pareri su:
 - scelte, metodi ed interventi educativi e formativi;
 - · linee di indirizzo della Fondazione;
 - o proposte di regolamento interno;
 - o bilancio di esercizio e bilancio sociale;
 - o proposte di modifica statutaria sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - altri argomenti proposti dal Tavolo.
- formula iniziative e proposte al Tavolo.

Alle riunione del Collegio sono invitati, senza diritto di voto, i membri del Tavolo.

Art. 14 - Tavolo

Il Metodo Educativo Exodus, di cui all'art. 4, viene espresso, custodito e attualizzato dal Tavolo. Il Tavolo è composto da un numero di membri compreso tra 7 e 12, che restano in carica per 4 esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla nomina, e sono rinnovabili.

La nomina dei membri del Tavolo e la determinazione del loro numero sarà effettuata da Don Antonio Mazzi, finché lo stesso sarà Presidente della Fondazione.

Successivamente, la nomina dei membri del Tavolo, nel numero determinato di volta in volta dal Tavolo uscente avverrà come segue:

- un terzo dei membri nominati dal Collegio dei Partecipanti tra i propri componenti (2 se 7 o 8 membri, 3 se 9, 10 o 11 membri, 4 se 12 membri);
- un terzo dei membri nominati dal Tavolo uscente al proprio interno (2 se 7 o 8 membri, 3 se 9, 10 o 11 membri, 4 se 12 membri);
- un terzo dei membri nominati dal Tavolo uscente tra persone esterne al Tavolo (2 se 7 o 8 membri, 3 se 9, 10 o 11 membri, 4 se 12 membri);
- un membro nominato dal Presidente uscente se il Tavolo è composto di 7 o 10 membri, due membri se il Tavolo è composto di 8 o 11 membri.

Entro il 31.12 dell'esercizio relativo all'ultimo anno di mandato, il Tavolo in scadenza determina il numero dei membri del nuovo Tavolo. Entro il 31.3 dell'anno successivo il Collegio dei Partecipanti nomina i membri di propria competenza.

Entro il termine di scadenza del proprio mandato, il Tavolo provvede alla nomina dei membri di propria competenza.

Nel caso in cui uno o più membri del Tavolo cessino per qualsiasi motivo dalla carica, la sostituzione degli stessi sarà fatta dall'organo che aveva inizialmente provveduto alla nomina del membro cessato. Il sostituto così nominato dura in carica fino alla scadenza del mandato degli altri membri.

Il Tavolo:

• definisce gli indirizzi generali per le attività di Fondazione;

- si raccorda e interloquisce con i Partecipanti;
- dedica attenzione particolare alle attività di formazione degli educatori e alle attività di comunicazione; in particolare può stabilire linee di indirizzo sulle funzioni di formazione interna, formazione all'utenza, comunicazione, progettazione e raccolta fondi cui il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguarsi;
 - approva i regolamenti interni, previo parere obbligatorio del Collegio dei Partecipanti;
- verifica la rispondenza dell'agire quotidiano dei Partecipanti e delle Opere con le disposizioni dello statuto e del regolamento interno;
 - nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione determinandone il numero;
- delibera sulla revoca e sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - nomina al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente;
 - nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- può nominare un segretario della Fondazione, scegliendolo tra i membri del Tavolo o del Consiglio di Amministrazione, escluso il Presidente, definendone durata e poteri all'atto della nomina in conformità al regolamento interno;
- tutela la denominazione «Exodus», i connessi segni distintivi ed il Metodo Educativo Exodus;
- individua le Opere di cui all'art. 10 e ne nomina il Referente, anche su richiesta di un gruppo interno a Fondazione che realizza un progetto educativo o una nuova attività;
 - ha facoltà di revocare la qualifica di Opera nei casi disciplinati dal regolamento interno;
- può revocare i Referenti delle Opere nei casi disciplinati dal regolamento interno e provvede alla nomina del sostituto secondo quanto previsto all'art. 10;
 - accoglie le domande di nuovi Partecipanti;
 - approva il bilancio di esercizio, il bilancio sociale e l'eventuale bilancio preventivo;
- esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulle proposte di modifica statutaria, di operazioni straordinarie o di scioglimento della Fondazione proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - può delegare a suoi membri alcune delle proprie funzioni.

Il Tavolo si riunisce mediamente ogni due mesi e, comunque, ogni volta che sia opportuno o necessario.

Il Tavolo è convocato dal Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Tavolo o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, dovrà essere inviato ai membri del Tavolo almeno 5 giorni prima della riunione, 3 giorni in caso di urgenza, al recapito comunicato a Fondazione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento

Il Tavolo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I pareri relativi alle modifiche statutarie e allo scioglimento della fondazione e alla destinazione del patrimonio devono essere adottati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Tavolo.

Delle riunioni del Tavolo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, da riportare in apposito libro.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Tavolo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante.

Shall Shall

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Fondazione spetta al Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, tra cui il Presidente della Fondazione di cui all'articolo n. 16, nominati dal Tavolo.

Possibilmente, i membri del Consiglio di Amministrazione dovranno avere competenze in materie giuridiche, amministrative, educative e sociali.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.

La carica di consigliere è svolta a titolo gratuito.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in attuazione e nel rispetto degli indirizzi generali definiti dal Tavolo; formula i programmi della Fondazione e ne cura la realizzazione.

In particolare, sono di sua esclusiva competenza:

- predisporre entro il 30 aprile di ogni anno il progetto di bilancio consuntivo ed il progetto di bilancio sociale, da sottoporre al Tavolo per l'approvazione entro il 31 maggio di ogni anno;
- predisporre l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre al Tavolo per l'approvazione;
- accettare, ove necessario, i contributi, le donazioni e i lasciti testamentari, nonché le alienazioni e gli acquisti dei beni mobili e immobili; in merito ai beni mobili di valore inferiore a 50.000,00 euro, il Consiglio di Amministrazione può delegare un componente del Consiglio o un procuratore a provvedere alla loro alienazione;
- deliberare le modifiche statutarie previo parere obbligatorio ma non vincolante del Tavolo e previo parere obbligatorio del Collegio dei Partecipanti;
- deliberare sulle operazioni straordinarie o sullo scioglimento della Fondazione previo parere obbligatorio ma non vincolante del Tavolo.
- Il Consiglio di Amministrazione, può delegare proprie funzioni o singoli adempimenti a singoli consiglieri determinandone i limiti.
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del Presidente, nonché tutte le volte che ne sia fatta motivata richiesta da almeno 2 consiglieri.
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, quando sono presenti la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie sono validamente assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, dovrà essere inviato ai, Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, almeno tre in caso di urgenza, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al recapito risultante dai libri sociali.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione.

Art. 16 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati dal Tavolo al proprio interno.

- Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Tavolo, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea;
- sovrintende all'attuazione dell'indirizzo generale dell'attività della Fondazione;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- esercita la vigilanza sul rispetto del regolamento interno e delle linee generali adottate dal Tavolo;
- nomina i membri del Tavolo di propria competenza, nei casi previsti dall'art. 14;
- firma gli atti e ne può delegare la firma.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue competenze, può nominare procuratori speciali, determinandone le attribuzioni.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 17 – Collegio dei Revisori dei Conti

Anche in osservanza all'articolo 25, comma 5 del D.Lgs 460/97, viene istituito il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano ai membri effettivi per qualsiasi ragione mancanti), nominati dal Tavolo. Nel corso della prima riunione viene eletto il Presidente del Collegio. Il Collegio vigila sulla situazione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 18 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione predispone annualmente il bilancio d'esercizio, essere redatto ai sensi degli art. 20) e 20 bis) del D.P.R. 600/73, che deve essere approvato dal Tavolo entro il 31 maggio dell'esercizio successivo.

Al progetto di bilancio devono essere allegati la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Il progetto di bilancio deve essere consegnato ai componenti del Tavolo e depositato presso la sede della Fondazione almeno otto giorni prima della data della riunione del Tavolo convocata per la sua approvazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i fondatori, anche in forme indirette. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. - 19 Libri sociali

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- · libro verbali Assemblea, tenuto a cura del CDA;
- libro verbali del Collegio dei Partecipanti, tenuto a cura dello stesso;
- libro verbali del Tavolo, tenuto a cura dello stesso;
- libro verbali del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso;
- libro verbali del Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto a cura dello stesso;
- libro dei volontari, tenuto a cura del CDA.

Art. 20 - Scioglimento della Fondazione

Per deliberare lo scioglimento della fondazione e la destinazione del patrimonio occorre il voto

favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Tavolo.

Lo scioglimento della Fondazione può avvenire per una delle ragioni indicate dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa della Fondazione il patrimonio dovrà essere devoluto, dedotte le spese e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dal regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 22 - Norme di rinvio

Con riunione tenutasi in data 29 novembre 2021, come da verbale del Notaio Giuseppe Gallizia di Sant'Angelo Lodigiano ha approvato uno statuto in conformità alle disposizioni dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 agosto 2017 n. 117, la cui efficacia è subordinata all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando tale Registro verrà istituito.

ald half

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89. Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale